DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/942/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificato da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dal Regno Unito per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5), il Regno Unito ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1977 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate ;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (6) ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE — spese imputabili per un importo di 19 514 717,64 £ ripartito come segue :

(in £)

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
secondo l'articolo 8	10 099 110,36	2 874 160,56
secondo l'articolo 10	6 440 175,51	—
secondo l'articolo 11	98 888,91	—
secondo l'articolo 12	2 382,30	—
secondo l'articolo 13	—	—

che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 4 878 679,41 £ ;

considerando che è stato versato un acconto di 3 657 829,91 £ in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 1 220 849,50 £ ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1977 dal Regno Unito per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 4 878 679,41 £.

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.
(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

Il saldo del contributo, cioè 1 220 849,50 £, è versato al Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente